



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2009

Istituzione del Ministero della salute e incremento
del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, ai sensi dei commi 4 e 6, dispone il trasferimento delle funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, comportando una modifica all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, comma 2, modificando il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede l'istituzione del «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» (lettera *a*), numero 1) e l'istituzione del «Ministero della salute» (lettera *a*) numero 2). Conseguentemente, la denominazione «Ministero della salute» sostituirà, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni trasferite dal comma 3 del disegno di legge. Allo stesso modo la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituirà, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione a tutte le altre funzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Il disegno di legge, comportando una modifica all'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 1, dispone che il numero dei Ministeri è pari a tredici. Inoltre, prevede che il numero totale dei componenti del Governo

a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari di Stato, non può essere superiore a sessantatré e che la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.

L'articolo 1, comma 3, dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, al Ministero della salute siano trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui al capo *X-bis*, articoli da *47-bis* a *47-quater*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008, nonché le relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2008, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2009, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del richiamato decreto-legge n. 85 del 2008.

Il presente disegno di legge, comportando l'istituzione di due distinti Dicasteri, fa permanere comunque l'esigenza di assicurare la continuità e la funzionalità delle strutture e, pertanto, si rappresenta che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, nonché, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 4, lettere *b*)

e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2007. Sono altresì fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute. In relazione a questi ultimi aspetti, si rappresenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procederà all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.

Ciò premesso, per i Ministeri di cui al presente disegno di legge, al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle strutture, nelle more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle misure previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fatta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonché di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata. In ogni caso detti Ministeri saranno tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, anche ai fini dell'attuazione delle predette misure.

Inoltre, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, promuova con gli enti previdenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma sono computati ai fini dell'attuazione del comma 11, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A tal fine gli enti previdenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi, da computare anch'essi ai fini dell'attuazione del comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Inoltre occorre evidenziare che, pur in presenza della necessità di tenere conto delle specificità organizzative delle strutture previste per le due aree delle politiche di *welfare* e quindi di addivenire alla ricostituzione del Ministero della salute, si ritiene necessario il coordinamento e l'integrazione di alcune aree che sono state oggetto, successivamente al precitato decreto-legge n. 85 del 2008, di una forte integrazione programmatica e gestionale.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge modifica la composizione del Governo nel senso di elevare da 12 a 13 il numero dei Ministeri nonché quello complessivo dei componenti del Governo stesso di tre unità (da 60 a 63).

Tale modifica comporta un onere complessivo annuo valutato in euro 914.074,48 arrotondato ad euro 920.000,00 per il trattamento spettante ai componenti aggiuntivi del Governo come di seguito indicato:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Stipendi ai Ministri e ai sottosegretari	Euro	460.656,11
Diaria di missione riconosciuta a titolo di rimborso spese di soggiorno a Roma	»	<u>96.074,00</u>
Totale	Euro	556.730,11

Ministero della salute

Stipendi ai Ministri e ai Sottosegretari	Euro	5.103,64
Diaria di missione riconosciuta a titolo di rimborso spese di soggiorno a Roma	»	<u>48.037,00</u>
Totale	Euro	53.140,64

Sottosegretario non parlamentare

Stipendi ai Ministri e ai Sottosegretari	Euro	256.166,73
Diaria di missione riconosciuta a titolo di rimborso spese di soggiorno a Roma	»	<u>48.037,00</u>
Totale	Euro	304.203,73

Per l'istituendo Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella determinazione del costo aggiuntivo si è tenuto conto, sulla base della nuova compagine governativa, delle risorse già assegnate a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio per il pagamento degli stipendi ai Ministri e ai Sottosegretari di nuovi Dicasteri nonché della diaria di missione da riconoscere a titolo di rimborso spese di soggiorno a Roma per i due Sottosegretari aggiuntivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministro della salute.

Il comma 3 prevede il trasferimento, all'istituendo Ministero della salute, delle competenze già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, nonché le relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2009, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del richiamato decreto-legge n. 85 del 2008, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

La disposizione non produce effetti finanziari in quanto concerne il trasferimento di strutture organizzative già operanti nel previgente assetto organizzativo, ivi comprese le risorse umane, strumentali e finanziarie utilizzate a legislazione vigente per l'espletamento dei relativi servizi. Al fine di escludere l'insorgenza di effetti finanziari derivanti dal trasferimento di personale, viene previsto che non possa darsi luogo alla revisione dei trattamenti economici del personale trasferito.

Le previsioni contenute nel comma 9 contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e riduzione della spesa di funzionamento previsti dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di quelli previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Gli interventi di integrazione logistica funzionale tra le sedi territoriali del Ministero e quelli degli enti previdenziali pubblici vigilati (Inps, Inail, Inpdap) concorrono innanzitutto all'attuazione delle misure previste dall'articolo 74, comma 3, del predetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Detto processo di integrazione autorizza gli enti previdenziali a stipulare con il Ministero apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. I risparmi conseguiti in attuazione del processo di sinergia logistica e funzionale tra il Ministero e gli enti sono computati anche ai fini dell'attuazione del comma 11 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché delle altre misure previste dall'ordinamento in materia di risparmi e razionalizzazione.

La disposizione si pone, quindi, quali obiettivi finanziari il conseguimento di risparmi mediante:

- a) l'integrazione logistica finalizzata all'ottimizzazione degli spazi e alla stipula di contratti di locazione con canoni agevolati;
- b) la riduzione consistente delle spese di manutenzione e degli oneri complessivi di natura strumentale a carico delle singole amministrazioni;
- c) la riduzione degli oneri amministrativi conseguenti al processo di semplificazione avviato nelle sedi integrate.

A) Rispetto ai processi di sinergia logistica, dalla banca dati degli immobili ad uso strumentale dei tre enti previdenziali, ivi incluse le situazioni locative del Ministero, risulta che circa il 50 per cento degli immobili attualmente sono in locazione.

Non considerando gli immobili del Fondo immobili pubblici (FIP), si stima altresì un importo medio di locazione annua per immobile pari a circa 110.000 euro.

Per la stima del risparmio derivante dai processi di sinergia logistica si considera che, rispetto ad ogni sede, almeno due amministrazioni conseguano un abbattimento dei costi per locazione di circa il 30 per cento per un importo di 33.000 euro *pro capite*. Ne consegue che per ogni sede provinciale integrata da almeno due amministrazioni, si realizza un risparmio di spesa pari a 66.000 euro, con la conseguenza che l'operazione condotta su 100 province porterebbe ad un risparmio annuo a regime di circa 6.600.000 euro.

B) Con riferimento ai costi di gestione, inerenti alla manutenzione della stessa sede, alle spese di utenza, ai contratti per la sorveglianza delle sedi e agli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai costi di accesso alla rete, si rappresenta che complessivamente le quattro amministrazioni sostengono una spesa media pari a circa 200.000 euro. Al riguardo, i risparmi sono stimati nella misura del 50 per cento di detto importo. Pertanto l'operazione condotta su 100 province comporterebbe un risparmio complessivo di circa 10.000.000 di euro annui.

C) Con riguardo ai processi di sinergia funzionale, si rappresenta che, in una prima fase, i risparmi attesi sono conseguenti al processo di integrazione delle attività di supporto relative alla gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di sede, alla gestione degli approvvigionamenti di servizi, nonché delle attività di pianificazione della vigilanza, delle attività di natura professionale e della gestione condivisa dei gabinetti medico-diagnostici. Detti processi di riorganizzazione funzionale determinano altresì una semplificazione amministrativa nelle attività istituzionali svolte in modo integrato tra le amministrazioni coinvolte, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi relativi ai servizi erogati a beneficio dei cittadini e degli utenti. Infine, si segnala che queste integrazioni comporteranno anche una razionalizzazione del fabbisogno del personale rispetto ad ogni sede provinciale ed una diversa distribuzione delle unità di personale tra le attività di supporto e quelle istituzionali. Detti interventi comportano risparmi aggiuntivi per un importo pari a circa 20.000.000 di euro annui.

Pertanto appare presumibile che nel triennio 2010-2012 vengano raggiunti risparmi di spesa per un importo pari a circa 100 milioni di euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatré e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) il numero 10) è sostituito dal seguente:

«10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

2) dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:

«13) Ministero della salute»;

b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti: «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;

c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali»;

d) all'articolo 47-*bis*, comma 2, dopo le parole: «di coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario,»;

e) all'articolo 47-*ter*, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), le parole: «programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali»; sono sostituite dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai Piani di rientro regionali»;

2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale»; sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario».

3. Al Ministero della salute sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui al Capo X-*bis*, articoli da 47-*bis* a 47-*quater*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, nonché le relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2008, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2009, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008. Dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. La denominazione «Ministero della salute» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 3. La denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione a tutte le altre funzioni.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, nonché, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2007. Sono altresì fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.

8. Nelle more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle misure previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare la funzionalità delle strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, è fatta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonché di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. A tal fine, per detti Ministeri, le assunzioni di personale autorizzate per l'anno 2008 secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2008, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2009. In ogni caso detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini dell'attuazione delle suddette misure.

9. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territo-

riali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.

10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, quanto a 612.834 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001, e, quanto a 153.583 euro per

l'anno 2009 e a 307.166 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante utilizzo delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.